

Codice A1813A

D.D. 2 maggio 2019, n. 1518

**D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - Istanza n 46958/2019 Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica. Richiedente comune di Robassomero**

(omissis)  
**DETERMINA**

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Robassomero (P. IVA n° 01381880010), con sede in Via Braccini Paolo, 7 10070 Robassomero (To) ), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 46958/2019, per realizzare una serie di interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Robassomero, distinte al foglio n° 5 particella n° 243, e foglio n° 14, particelle n° 11 e 42, per una superficie netta pari a 2,59 ha, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 dello stesso Regolamento con la successiva prescrizione:

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione.

Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisce un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale e secondo quanto raccomandata dall' Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali nel parere rilasciato in data 07/03/2019, prot. n° 1053;

2) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le epoche di intervento (art. 18)

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);

- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);

- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, com. 5);

3) Prima dell'inizio dell'intervento deve comunicato il nominativo dell'Impresa che eseguirà il taglio;

4) Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

**per Il Responsabile di Settore  
il Responsabile Vicario  
Arch. Graziano Volpe**